

# **STATUTO**

## **“Associazione Amici dei bambini della chirurgia pediatrica”**

### **“bambicosenza ODV”**

#### **ART. 1 Denominazione**

L'organizzazione di volontariato, denominata “**bambicosenza ODV**”, indicata di seguito per brevità “Associazione”, assume la forma giuridica di associazione. E' apartitica e aconfessionale. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice Civile e della legge del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017 e successive modifiche), delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

#### **ART. 2 Sede**

L'Associazione ha sede in Cosenza, via Fiume 21.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

#### **ART. 3 Principi**

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e si attiene ai seguenti principi:

- assenza del fine di lucro;
- divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale;
- esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- democraticità della struttura;
- esclusione di soci temporanei;
- elettività e gratuità delle cariche associative;
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate;
- sovranità dell'Assemblea;
- divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci.

#### **ART. 4 Oggetto sociale**

Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali formativi o lavorativi.

L'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite (art. 17 CTS), impiegate nelle attività di interesse generale .

## Art. 5 Scopi

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività di interesse generale, previste dall'art. 5 dello statuto, si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- supportare i piccoli pazienti con attività ludiche, al momento dell'accoglienza nell'unità operativa di chirurgia pediatrica, creando un ambiente che rassicuri i bambini e li distraga dallo stato di malattia e dal ricovero in struttura;
- sostenere le famiglie dei piccoli pazienti in attività di affiancamento anche per le pratiche di ricovero o di altro genere ma soprattutto in termini di ospitalità in Casa BAMBI (struttura adeguata di alloggio ed accoglienza);
- supportare il personale medico e paramedico nella continua attività di aggiornamento anche attraverso la sottoscrizione di abbonamenti scientifici specifici al fine di offrire sempre un'assistenza sanitaria di ottimo livello

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

## ART. 6 Soci

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

I soci devono presentare esplicita domanda scritta di adesione e indirizzarla al Presidente.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

L'ammissione o l'eventuale diniego (motivato) devono essere inviati, tramite email, all'aspirante socio, entro 60 giorni dalla delibera di ammissione o esclusione.

In caso di rigetto, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte,

La qualità di socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso esercitabile in ogni momento.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS.

I soci si dividono in:

- **soci ordinari:** coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell'associazione, versano la quota sociale e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;
- **soci sostenitori:** coloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell'Associazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l'elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi
- **soci onorari:** le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo e che si sono distinte per particolari meriti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale, non godono dell'elettorato attivo e passivo.

Ai soci ordinari e volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute, preventivamente autorizzate, per l'attività prestata, ai sensi di legge, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico/finanziario e consultare i verbali.

### **ART. 7 Diritti e doveri dei soci**

I soci dell'Associazione hanno il **diritto** di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento.

I soci hanno il **dovere** di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, svolgere in base al ruolo le attività sociali, versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

### **ART.8 Recesso ed esclusione dei soci**

La qualità di associato non è trasmissibile e l'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato l'interessato.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **ART. 9 Il Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione finanzia le sue attività attraverso:

- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.
- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

### **ART. 10 Bilancio**

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio sociale ed entro il mese di aprile dell'esercizio successivo dovrà essere predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto annuale.

Così come previsto dal comma 3 dell'art. 48 del CTS il rendiconto di cui agli articoli 13 e 14 del Codice Terzo Settore e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

È vietato distribuire utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

### **ART. 11 Gli organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Ai soci in carica, ai sensi dell'art. 34 comma 2, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **ART. 12 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le deliberazioni sono adottate in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza di qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, o quando se ne ravvisa la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea delibera sulle modifiche del presente statuto, approva il rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo, elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

L'assemblea inoltre:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'eventuale regolamento interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

### **ART. 13 Consiglio Direttivo**

L'amministrazione ordinaria e straordinaria è affidata ad un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, che durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai consiglieri. All'interno del Consiglio Direttivo è opportuna la presenza di almeno un membro scelto tra i soci volontari dell'Organizzazione per una migliore gestione delle attività associative come consentito dall'art. 26 c. 4 del CTS.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

I Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

### **Art. 14 Libri sociali obbligatori**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri Sociali purché ne facciano motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

### **ART. 15 Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è anche presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche

compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 16 Segretario/ Tesoriere**

Il Segretario, cura la corrispondenza, verbalizza le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere compila ed aggiorna i registri dell'esercizio finanziario relativi alle entrate ed alle uscite.

Le funzioni di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperte da un'unica persona.

#### **Art. 17 Organo di controllo**

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'organo di controllo si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti normative in materia. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

#### **ART. 19 Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.